Corte di Appello di Brescia, I sezione penale, Presidente Dr.ssa Cavallari, sentenza nr. 2161 del 09.07.2018

**Violenza sessuale – connessione con altri reati – perseguibilità senza querela**

Ai sensi dell’art. 609 *septies* co. 4 c.p., la connessione del reato di violenza sessuale con altro procedibile d’ufficio ne consente la perseguibilità anche nelle ipotesi di difetto o tardività della querela relativa al reato di cui all’art. 609 *bis* c.p..

La connessione tra reati, sia essa processuale (ai sensi dell’art. 12 c.p.p.) che materiale (che ricorre, tra gli altri, quando l’indagine sul reato perseguibile d’ufficio comporti necessariamente l’accertamento di altro punibile a querela. In questi casi, peraltro, non risulta necessaria la formale contestazione del reato procedibile d’ufficio essendo sufficiente l’avvio delle indagini da parte del pubblico ministero) determina la procedibilità d’ufficio di tutti i reati contestati.

[Nel caso di specie, la Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza di proscioglimento per difetto della condizione di procedibilità per tardività della querela emessa in primo grado, condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 609 *bis* c.p.. A fondamento della sentenza di primo grado v’era stata l’esclusione della connessione, *ex* art. 12 lett. b) c.p.p., del delitto di violenza sessuale con gli reati originariamente contestati all’imputato, ivi compreso quello di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p.].